

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Pubblicata nel B.U. Campania 30 novembre 2009, n. 71.

Art. 16.

Accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. Possono essere accreditate le strutture e i servizi, in possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del presente titolo ed i cui soggetti gestori, pubblici o privati, risultano iscritti all'albo regionale, di cui al titolo II del presente regolamento, con esclusione di quelli iscritti alla sottosezione a), comma 2, dell'articolo 21.
3. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e a quelli, aggiuntivi, eventualmente previsti dal piano sociale regionale e dal piano di zona di ambito territoriale di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 11/2007.